


GESTIONE
SEPARATA



ENPAPI

ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE

Circolare n. 3 del 2013

Prot. n. 8314/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.

Loro sedi

OGGETTO: Gestione separata. Assoggettamento previdenziale dei redditi derivanti dalla partecipazione agli organi di amministrazione e controllo

SOMMARIO:

1. *Chiarimenti in ordine all'assoggettamento contributivo dei compensi percepiti per la partecipazione ad Organi direttivi e/o di controllo degli Organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria*

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha fornito l'interpretazione all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella parte in cui afferma che "costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore", "sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, "sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale. La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente,



non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali.”

Le istruzioni al modello Unico confermano che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica (da denunciare nel rigo RE2, colonna 2), *“i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.”*

L'INPS, con circolare n. 5 del 13/01/2011, fornisce chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni confermando l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'assoggettamento dei redditi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni si precisa che:

- a) i professionisti che esercitino anche in forma autonoma (in qualunque forma diversa da quella subordinata) devono assoggettare i redditi professionali ad ENPAPI unitamente a quelli percepiti per la partecipazione ad organi direttivi e/o di controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria;
- b) i professionisti che esercitino esclusivamente in forma subordinata devono assoggettare i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministrazione e controllo degli organismi di rappresentanza nazionale e provinciale alla Gestione Separata INPS.

Il Presidente
Dott. Mario Schiavon

